

41956-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia

-Presidente -

Sent. n. 1083 sez.

Vito Di Nicola

CC - 06/06/2019

Emanuela Gai

R.G.N. 9600/2019

Giuseppe Noviello

Fabio Zunica

-Relatore-

Motivazione  
semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,


avverso l'ordinanza del 24-01-2019 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2019, il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del 13 novembre 2018, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata nei confronti del ricorrente con ordinanza dell'11 giugno 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con riferimento al delitto di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del d.lgs. n. 74 del 2000, con contestazione, quali reati fine, di numerosi episodi del delitto sopra indicato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, (omissis), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 274 lett. C) cod. proc. pen., evidenziando che l'ordinanza impugnata, nel ritenere sussistente, in maniera semplicistica e assertiva, un concreto e attuale pericolo di condotte recidivanti, aveva omesso di confrontarsi con le doglianze difensive sul punto, non tenendo conto, unitariamente e non in modo parcellizzato, di una serie di significativi elementi valorizzati dalla difesa, quali l'intervenuto licenziamento di (omissis), la sua condizione di incensurato, il ruolo non centrale assunto nella vicenda, lo scioglimento della società (omissis) s.r.l. riconducibile a (omissis), ovvero uno dei principali organizzatori del sodalizio, e il periodo di sottoposizione del ricorrente alla misura in atto, disposta in data 11 giugno 2018.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale domestica in esecuzione, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel condividere e nello sviluppare il percorso argomentativo della decisione appellata, ha evidenziato come il pericolo di condotte recidivanti da parte di (omissis) sia stato ragionevolmente ancorato alla personalità spregiudicata di cui questi aveva dato prova, essendo emerso dal materiale investigativo disponibile che l'indagato, parallelamente alla lecita attività di dipendente dell'Agenzia delle Entrate, dove svolgeva le mansioni di messo notificatore, fungeva da punto di riferimento di vari contribuenti indebitati, che egli, grazie ai suoi stretti rapporti con (omissis) e i

componenti del suo studio professionale, metteva in contatto con il sodalizio criminoso specializzato nelle indebite compensazioni tributarie.

Alla luce di tale considerazione, l'avvenuto licenziamento di (omissis) è stato ritenuto non dirimente, sia perché di per sé non irreversibile, sia perché, in ogni caso, i compiti operativi svolti dal ricorrente nell'Agenzia delle Entrate hanno avuto una modesta influenza ai fini del procacciamento dei clienti, tanto più che l'indagato a tal fine non ha mai fatto accesso al sistema informatico dell'Ufficio.

Di qui l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui il pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi scaturiva dall'avere (omissis) ormai acquisito rapporti consolidati con una fitta rete di clienti e di persone inseriti nel medesimo settore, per cui neanche lo scioglimento della società riconducibile a (omissis) è stato ritenuto decisivo, risultando necessaria una misura custodiale al fine di recidere i legami tra l'indagato e gli ambienti in cui erano maturate le condotte contestate.

Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, sia perché sorretta da argomentazioni pertinenti, consequenziali a una disamina razionale delle risultanze investigative, sia perché coerente, soprattutto nel richiamo alla valenza dimostrativa dei vari comportamenti illeciti oggetto di imputazione, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403 e Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216), secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che deve essere necessariamente non solo concreto ma anche attuale, non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "*periculum*" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione, non richiedendo in ogni caso la valutazione prognostica demandata al giudice sulla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.


3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di (omissis), in larga parte ripropositivo di censure di merito già efficacemente superate dai giudici cautelari, deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/06/2019

Il Consigliere estensore  
  
Fabio Zunica

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Luana Mariani  


Il Presidente  
Grazia Lapalorcia  
